



**Agenzia Lavoro  
& SviluppoImpresa**  
Friuli Venezia Giulia

## **Decreto di adozione del Rendiconto dell'anno 2022 e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ai sensi dell'articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2011**

### **La Direttrice generale**

**Visto** il Capo VIII *bis* della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) come introdotto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, "Legge di stabilità 2019" e, in particolare, l'articolo 30 *bis*, comma 1, che, al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia, ha disposto l'istituzione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito Agenzia) quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza della Regione;

**Viste** in particolare le disposizioni introdotte dalla citata legge regionale 29/2018 di seguito indicate:

- articolo 30 *ter*, comma 1, lettera c) e d), in base al quale la Regione definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione, nonché esercita nei confronti dell'Agenzia attività di vigilanza e controllo;
- articolo 30 *quinqies*, che individua nel Direttore generale e nel Revisore unico dei conti i due organi dell'Agenzia;
- articoli 30 *sexies* e 30 *septies* che definiscono, rispettivamente, i compiti e le funzioni del Direttore generale nonché le modalità di conferimento del relativo incarico;
- articolo 30 *octies* che disciplina i compiti del Revisore unico dei conti e le modalità di conferimento del relativo incarico;
- articolo 30 *undecies*, comma 1, il quale prevede che l'Agenzia sia dotata di un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali;
- articolo 30 *duodecies*, comma 1 e comma 2 i quali prevedono rispettivamente che la Giunta regionale eserciti il controllo di cui all'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e che gli atti siano trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a



norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 5 maggio 2009), come modificato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ed in particolare gli articoli 11 *ter* e 47 ai sensi del quale gli enti strumentali della Regione adottano il medesimo sistema contabile della Regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni di detto decreto legislativo;

**Visto** altresì l'articolo 18 *bis* del citato D.lgs. 118/2011, ai sensi del quale "Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni". Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il Piano quale parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio della propria amministrazione, nonché l'articolo 41, concernente "Il piano degli indicatori e dei risultati attesi";

**Vista** la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) ed in particolare:

- l'articolo 1 in base al quale, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 la Regione si adegua alle disposizioni del decreto legislativo medesimo, di cui la stessa legge regionale 26/2015 costituisce specificazione e integrazione;
- l'articolo 2, comma 1, in base al quale la Regione e i suoi Enti e organismi strumentali, tra i quali si ricomprende anche l'Agenzia, applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini indicati dal medesimo decreto legislativo per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno;

**Visto** l'articolo 63 del D.lgs. 118/2011 e in particolare:

- il comma 1 ai sensi del quale i risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione;
- il comma 2 il quale dispone che il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto;
- il comma 4 ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 20, comma 1;

**Visto** altresì l'articolo 65, del D.lgs. 118/2011, concernente i "Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione";

**Visto** inoltre l'articolo 11, comma 4 del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che al rendiconto della gestione siano allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;



- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

**Considerato** che, ai sensi del comma 6 del precitato articolo 11 del D.lgs. 118/2011, la relazione allegata al Rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;
- d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;



- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto;

**Richiamate** le disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, paragrafo 9.1 (Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011), in base al quale al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento, entro i termini per il rendiconto;

**Richiamate** altresì le disposizioni del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, paragrafo 4.3 e 13.1 (Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011), secondo cui il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale si conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

**Visto**, infine, il paragrafo 11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto n. 118 medesimo;

**Richiamati** i Decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 e del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015, di attuazione dell'art.18 bis del D. Lgs.118/2011;

**Visto** il decreto di data 9 dicembre 2015, concernente il piano degli indicatori di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato gli schemi necessari per la predisposizione del Piano di indicatori di risultato da parte delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali e, in particolare, l'allegato sub n. 4) al medesimo decreto;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 9 dicembre 2016, n. 2376, recante "D.lgs. 118/2011 – strumenti della programmazione degli enti strumentali della regione in contabilità finanziaria", con la quale, in ossequio al principio applicato della programmazione dei bilanci, si definiscono quali strumenti della programmazione degli Enti strumentali in contabilità finanziaria:

- a) il Piano delle attività o Piano Programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni fornite dalla Regione in qualità di Ente capogruppo;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di bilancio di cui all'allegato n. 9;
- c) il bilancio gestionale cui sono allegati, nel rispetto dello schema di bilancio indicato nell'allegato n. 12, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- d) le variazioni di bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilanci degli enti e organismi strumentali, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2015 – Supplemento ordinario n. 68;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 2038 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022 – 2024, e per l'anno 2022 e i correlati



Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale adottato con decreto del Direttore generale di data 20 dicembre 2021 n. 218/PROTGEN;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 2049 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario dell'Agenzia per gli anni 2023 – 2025, e per l'anno 2023 e dei correlati Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale, adottati con decreto della Direttrice generale di Agenzia n. 295 di data 21 dicembre 2022;

**Visto** il proprio decreto di data 20 marzo 2023, n. 55, con il quale è stato disposto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2022 secondo le risultanze evidenziate nel prospetto allegato al medesimo decreto, nonché sono state disposte le variazioni degli stanziamenti del Bilancio di previsione per gli anni 2022 – 2024 e per l'anno 2022 e del Bilancio di previsione per gli anni 2023 – 2025 e per l'anno 2023 al fine di dare attuazione alle disposizioni del medesimo decreto;

**Richiamato** l'articolo 2 del D.lgs. 118/2011 ai sensi del quale gli enti strumentali della Regione che adottano la contabilità finanziaria affianchino alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

**Visto** il prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, recante "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio" di cui all'articolo 18 bis del D. Lgs.118/2011 con riferimento al Rendiconto dell'anno 2022 dell'Agenzia, redatto in conformità degli schemi di cui all'allegato sub n. 4) del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015;

**Visto** il D.PReg. n. 88 del 26.06.2020 di nomina del Revisore unico dei conti dell'Agenzia;

**Acquisita** la relazione del Revisore unico dei conti di data 26 maggio 2023 con la quale in conclusione si esprime parere favorevole sul Rendiconto della gestione per l'anno 2022;

**Ritenuto**, pertanto, di adottare il Rendiconto per l'anno 2022 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, altresì di adottare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio" di cui all'art. 18 bis del D. Lgs.118/2011 con riferimento al Rendiconto dell'anno 2022 dell'Agenzia allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 31 luglio 2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 852 del 12 giugno 2020, con la quale è stato rinnovato il predetto incarico a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023,

## Decreta

per le motivazioni indicate in premessa,

1. di adottare il Rendiconto per l'anno 2022, come corredato dagli atti e documenti meglio specificati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di adottare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio" di cui all'art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011 con riferimento al Rendiconto dell'anno 2022 dell'Agenzia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

[www.lavoroimpresa.fvg.it](http://www.lavoroimpresa.fvg.it)



3. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla relazione del Revisore unico dei conti, entro 15 giorni dalla data di adozione alle competenti direzioni regionali ai sensi dell'articolo 67 della L.R. 18/1996.
4. Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione da parte della medesima.

LA DIRETTRICE GENERALE  
dott.ssa Lydia Alessio-Verni  
*(firmato digitalmente)*